

# INTEMELION



# INTERMEVION

cultura e territorio

n. 9-10 (2003-2004)

# INTEMELION

n. 9-10 (2003-2004)

**cultura e territorio**

Quaderno di studi dell'Accademia di cultura intemeliana

*Direttore:* Giuseppe Palmero

*Comitato di redazione*

Fausto Amalberti

Beatrice Palmero

Patrizia Scarsi Tonet

Fiorenzo Toso

*Comitato scientifico*

Mario Ascheri (Università di Siena)

Laura Balletto (Università di Genova)

Fulvio Cervini (Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e  
Demoetnoantropologico del Piemonte)

Paki Cudemo (antiquario)

Christiane Eluère (Direction de Musées de France L.R.M.F. - Paris)

Werner Forner (Università di Siegen - Germania)

Daniela Gandolfi (Istituto Internazionale di Studi Liguri)

Sandro Littardi (pittore)

Silvano Rodi (ispettore onorario del Ministero dei Beni Culturali)

*Segreteria del Comitato scientifico:* Beatrice Palmero

*Editing:* Fausto Amalberti

Recapito postale: Via Ville 30 – 18039 Ventimiglia (IM) – tel. 0184356294



<http://www.intemelion.masterweb.it>



[beapalmer@libero.it](mailto:beapalmer@libero.it)



Pubblicazione realizzata con il contributo  
della “Cumpagnia d'i Ventemigliusi”

Simona Ciurlo

## Rocchetta Nervina nel XVI secolo.

### Studio della società e delle sue istituzioni attraverso gli statuti comunali

#### 1. Rocchetta nel XVI secolo

Il comune di Rocchetta Nervina<sup>1</sup>, agli inizi del XVI secolo, si trovava nella diocesi di Ventimiglia che comprendeva tutta la Val Roya e la Val Nervia giungendo da una parte fino a Bordighera e dall'altra fino a Monaco. La suddivisione politica era, invece, più complessa: la Repubblica di Genova comprendeva Ventimiglia e la Val Roya fino all'altezza del castello della Penna (ora Piène), mentre la media Val Roya con Sospello (oggi Sospel), Saorgio (Saorge) e Breglio (Breil) rappresentavano con Rocchetta e Pigna (comprensiva del territorio di Buggio) nell'alta Val Nervia un'importante zona strategica chiamata *Comitato di Ventimiglia* (anche se la città non ne faceva parte) e di *Val Lantosca*. Questo *comitato* faceva parte della più ampia zona denominata *Contea di Nizza* suddivisa in 4 *vicarie*: la *vicaria di Nizza* con i porti di Nizza e Villafranca; quella di *Sospello e Val Lantosca* con capoluogo Sospello di cui appunto faceva parte anche il *comitato di Ventimiglia e di Val Lantosca*; quella della *Tinea* nella parte più montuosa con capoluogo Poggetto (oggi Puget Théniers); il *baliaggio* e poi *vicaria di Barcelonetta* che univa la zona mediterranea al Delfinato.

Quest'area era passata, dopo la parentesi angioina, sotto la dominazione dei Savoia nel 1388<sup>2</sup>, anno in cui Amedeo VII era riuscito,

---

<sup>1</sup> Cfr. D. GALASSI - M.P. ROTA - A. SCRIVANO, *Popolazione e insediamento in Liguria secondo la testimonianza di Agostino Giustiniani*, Firenze 1979, p. 57; A. PASCAL, *La riforma nei domini sabaudi delle Alpi Marittime Occidentali*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », XLVIII (1950), pp. 5-6.

<sup>2</sup> Cfr. E. RICOTTI, *Storia della Monarchia piemontese*, I, Firenze 1861, p. 33; P.F. FERRAIRONI, *La guerra del 1625 fra Genova e Savoia e l'assedio di Triora (Imperia)*,

grazie ai grossi dissensi interni che regnavano fra casa Durazzo e casa d'Angiò<sup>3</sup> ed alla cooperazione di Giovanni Grimaldi, signore di Boglio e senesciallo al governo della Provenza<sup>4</sup> di cui all'epoca era conte Ladislao re di Napoli, ad ottenere finalmente uno sbocco sul mare. Il 2 agosto 1388, mediante il patto di Chambéry, personalmente ratificato da Amedeo VII nell'autunno dello stesso anno a Nizza, la casa di Savoia entrava quindi in possesso di tutte le terre comprese nelle *vicarie di Nizza*, di *Tinea* e di gran parte della *vicaria di Ventimiglia*. Il Grimaldi si impegnava, inoltre, per mezzo di scambi e conquiste, ad indurre i conti Lascaris signori di Tenda e Briga, che impedivano il passaggio tra il Piemonte ed il mare, nonché i Lascaris signori di Gorbio e Castellaro, a rendere omaggio alla casa Savoia, in cambio di chiari appoggi per le loro ambizioni provenzali, fatto che aveva smosso fin dal principio i Grimaldi ad aiutare la transizione dal regno franco-napoletano a quello piemontese<sup>5</sup>.

Agostino Giustiniani<sup>6</sup> ci ha lasciato nella sua *Descrizione della Lyguria* una testimonianza circa l'entità numerica dei fuochi appartenenti

---

Roma 1942, pp. 14-15; G. ROSSI, *Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei comuni della Val di Nervia*, Bordighera 1903 (ristampa, Bordighera 1966), pp. 80-81.

<sup>3</sup> G. DE ROSA, *Età medievale*, Bergamo 1993, p. 346. Dissensi dovuti in particolare alla successione al regno di Napoli dopo l'assassinio della regina Giovanna I, della casa d'Angiò di ramo napoletano, da parte di Carlo III di Durazzo, della casa d'Angiò ma di ramo cadetto napoletano con titolo di principe di Durazzo.

<sup>4</sup> P.F. FERRAIRONI, *La guerra del 1625* cit., p. 15. Luigi I d'Angiò aveva occupato la Provenza nel 1381, venendo a creare grossi disordini nella zona nizzarda già devastata dalle lotte intestine tra guelfi e ghibellini, tra i Lascaris ed i loro avversari, tra i Doria ed i Grimaldi.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 14-15; G. ROSSI, *Storia del Marchesato* cit., pp. 80-81. In effetti sembra che Ladislao di Napoli avesse lasciato libero arbitrio alle popolazioni e contado di Nizza sulla decisione di chi dovesse essere il loro principe, viste le continue scaramucce con gli angioini, a patto che si fosse preferito chiunque tranne un appartenente alla casa d'Angiò.

<sup>6</sup> D. GALASSI - M.P. ROTA - A. SCRIVANO, *Popolazione* cit., p. 55, 105-106. Tale *Descrizione* riguarda tutto il territorio che nei primi anni del XVI secolo apparteneva o era appartenuto alla Repubblica di Genova, considerando quindi un'area non corrispondente esclusivamente al territorio politicamente controllato in quel momento dai genovesi, ma includendo insieme al Dominio di Terraferma anche tutto il Nizzardo che, ad esclusione di Monaco, apparteneva ai Savoia, o il Marchesato di Oneglia di proprietà Doria, o di altri feudi appenninici delle alte valli delle Bormide, dello Stura, del Lemme, dello Scrivia.

nenti alla Repubblica di Genova agli inizi del XVI. In questo resoconto compaiono anche luoghi di proprietà del ducato sabauda tra cui appunto Rocchetta e viene mostrato un quadro globale che varia di molto rispetto alla situazione odierna del paese. Il Giustiniani attesta, infatti, la presenza di ben settecento fuochi nel territorio di Rocchetta<sup>7</sup>. Più di Pigna con cinquecento e di Buggio con cento, ma anche più di Dolceacqua con soli duecento fuochi o di Saorgio con duecentocinquanta. Doveva trattarsi, perciò, di uno stanziamento di notevole entità anche rispetto alle questioni politiche ed economiche cinquecentesche, rappresentando un consistente centro sabauda situato al confine con la repubblica, baluardo insieme ai borghi di Pigna e Buggio contro le insistenti e continue pressioni di Genova.

## 2. *L'ordinamento statutario sabauda: gli statuti di Rocchetta*

Ancora agli inizi del XVI secolo la casa Savoia basava le fondamenta del proprio stato su presupposti quali l'autonomia da una parte e il privilegio dall'altra. Nel caso di comuni, infatti, la signoria sabauda si sovrapponeva senza intaccare le strutture politiche locali e riconoscendone l'autonomia amministrativa garantendo tali libertà con apposite franchigie; nel caso della nobiltà feudale il principe si assicurava la fedeltà in cambio di riconoscimenti di privilegi giuridici e fiscali. Inoltre lo stato continuava a conservare la tipica struttura di carattere alto-medievale dello *stato per ceti* che significava notevole importanza per gli Stati, cioè le rappresentanze ufficiali del clero, della nobiltà e delle città che si riunivano, di norma, allorquando si dovevano prendere decisioni in materia di contribuzione fiscale fino ad arrivare ad intromettersi nelle questioni di politica interna ed a volte di quella estera.

Tutto questo ci permette di affermare che l'assetto politico del Piemonte verso il Cinquecento scaturisce più dall'analisi dei contratti

---

<sup>7</sup> Oggi la popolazione ammonta circa a duecentocinquanta persone, anche se negli ultimi anni si è notata una decisa inversione di tendenza rispetto allo spopolamento noto per i piccoli borghi dell'entroterra. Tuttavia la notizia di un così abbondante numero di individui nel XVI secolo potrebbe lasciare spazio, a mio avviso, a qualche dubbio sull'esattezza di tale informazione o per lo meno sulla sua corrispondenza nel concreto. Facendo qualche calcolo e stimando una famiglia dell'epoca composta ipoteticamente da cinque persone, la popolazione cinquecentesca di Rocchetta sarebbe ammontata all'incirca a 3.500 persone.

di dedizione, delle carte di libertà e degli statuti particolari di ciascun comune, che dalla lettura degli ordinamenti generali più volte emessi dai principi durante il loro regno. Infatti le diversità degli ordinamenti politici erano quasi pari alle diversità geografiche caratterizzanti i territori sabaudi, a partire dalle terre ad occidente delle Alpi e della Val d'Aosta in cui prevaleva un'organizzazione feudale, fino a quelle del Piemonte in cui, accanto alle istituzioni feudali, si caratterizzava una forte presenza comunale che a volte permetteva il crearsi di rilevanti legami tra la nobiltà fondiaria e il patriziato cittadino<sup>8</sup>.

È comprensibile quindi che tra i problemi principali che la casa di Savoia fu costretta a fronteggiare vi fu l'organizzazione o, per meglio dire, la riorganizzazione dei vari statuti relativi alle terre loro sottomesse. A ben vedere non era certo soltanto una nuova strutturazione statutale ad essere necessaria. Gli stessi sudditi da tempo chiedevano a gran voce, dal punto di vista amministrativo, miglioramenti nella gestione della giustizia e dell'apparato burocratico ad essa collegato o una definizione del sistema monetario sabauda, senza tuttavia tralasciare, nel rispetto della legislazione dei principi, il mantenimento dei privilegi, delle franchigie, delle convenzioni, delle immunità e delle libertà loro concesse.

Tuttavia grandi energie vennero spese per la revisione e l'uniformazione degli statuti. Vi si cimentarono già Pietro II conte di Savoia nel XIII secolo e Amedeo VI nel XIV, promulgando statuti *generali* per tutto il dominio. Il tentativo non recò alcun definitivo risultato se non quello di regolamentare e rendere più breve e sicuro, per quel che fu possibile, il corso delle liti<sup>9</sup>. L'impresa non si rivelò facile neppure per Amedeo VIII, primo duca di Savoia, che nel 1407 emanò uno statuto generale circa il corso delle monete subito bocciato da quei Comuni che lamentarono la perdita delle loro franchigie<sup>10</sup>. Nel 1430 fece pubblicare uno statuto generale, i *Decreta seu Statuta*<sup>11</sup>, esteso a

---

<sup>8</sup> P. MERLIN, *Il Cinquecento*, in P. MERLIN, C. ROSSO, G. SYMCOX, G. RICUPERATI, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. GALASSO, VIII, t. 1, Torino 1994, pp. 10-11.

<sup>9</sup> E. RICOTTI, *Storia della Monarchia* cit., I, p. 88.

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 89.

<sup>11</sup> *Ibidem*, pp. 34 e 89-119.

tutti i sudditi, immediati e mediati, che manteneva tuttavia le immunità del clero, le franchigie della Val d'Aosta e del paese di Vaud, il diritto consuetudinario vigente nelle terre del Piemonte e della Provenza. Molti Comuni vi si ribellarono ma il peso politico fu tale che Amedeo VIII riuscì a farvi aderire anche il Piemonte e la Val d'Aosta contribuendo a porre le basi per tutto il futuro assetto politico, civile e giudiziario della monarchia. Nessuna sostanziale modifica vi apportarono, infatti, gli statuti di Filippo di Bresse del giugno 1497 e nemmeno quelli di Filiberto II del dicembre 1503, diretti soprattutto a regolamentare le procedure in occasione dei processi davanti ai Consigli ducali<sup>12</sup> o di Carlo II diventato duca nel 1504<sup>13</sup>. La questione non risultò semplice, infine, neppure per uno dei successori, Emanuele Filiberto, che per prima cosa sostituì la legislazione quattrocentesca con due nuove raccolte di leggi, i *Nuovi Ordini et Decreti* per la materia civile pubblicati nel 1561 ed i *Nuovi Ordini* per la materia criminale pubblicati nel 1566<sup>14</sup>. Inoltre, fra il 1560 ed il 1561, attuò una riforma

---

<sup>12</sup> P. MERLIN, *Il Cinquecento* cit., p.17. Al tempo di Carlo II l'organo amministrativo centrale continuava a rimanere, come ai tempi di Amedeo VIII, il *Consilium cum domino residens*, cioè la trasformazione tardo-medievale dell'antica curia feudale dei conti di Savoia, dotato di funzioni giurisdizionali e politico-amministrative. Componenti di tale *Consilium* erano i feudatari e gli ecclesiastici che a convocazione "aiutavano e consigliavano" il principe. Ma esistevano altri due Consigli, uno ubicato a Chambéry, il *Consilium Chamberiaci residens*, e l'altro a Torino, il *Consilium Taurini residens*, le cui competenze erano soprattutto giudiziarie, poiché giudicavano in primo grado cause privilegiate e in seconda istanza gli appelli delle sentenze emanate dai giudici ordinari. Per quanto riguarda i Consigli cinquecenteschi si veda anche *Verbali del Consilium cum domino residens del ducato di Savoia (1512-1532)*, a cura di I. SOFFIETTI, Milano 1969.

<sup>13</sup> P. MERLIN, *Il Cinquecento* cit., pp. 17-26. Carlo II si cimentò per tutto l'arco del suo regno nel tentativo di trovare un accordo con la nobiltà, i comuni e tutte le istituzioni che possedevano privilegi e concessioni che garantisse l'egemonia sabauda su tutti i domini senza tuttavia mai riuscirci. Un tentativo importante lo intraprese in particolare nel 1513 con nuovi statuti che tendevano a migliorare il funzionamento dell'amministrazione pubblica mirando a dare una territorializzazione ed un assetto maggiormente definito a tutta l'amministrazione giudiziaria. Nel 1521 operò anche una riforma della segreteria ducale segno di una tendenza al rafforzamento istituzionale. Inoltre emise moltissimi provvedimenti in campo monetario, tuttavia con l'inizio delle lunghe "guerre d'Italia" la situazione amministrativa andò inevitabilmente peggiorando.

<sup>14</sup> *Ibidem*, pp. 99-105; M. CASSIOLI, *Alla periferia del Ducato Sabauda: Pigna e Buggio nella prima età moderna*, in «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino»,



degli statuti delle comunità sottoponendoli a verifica e ad una nuova approvazione atta a realizzare un'uniformità amministrativa che potesse tutte le comunità su un piano egualitario, cosa ottenibile solo attraverso un adeguamento degli statuti comunali ai principi della legge comune<sup>15</sup>.

---

XCIII (2000), pp. 194-195. Nell'intento di Emanuele Filiberto il progetto statutario prevedeva un'opera divisa in cinque sezioni ma si arrivò alla pubblicazione solo delle prime due raccolte, di cui la prima rappresentava le norme più importanti, quelle che definivano la posizione giuridica dei sudditi nei confronti dello stato. Nei *Nuovi ordini et decreti* vengono infatti stabilite norme in materia giudiziaria al fine di sveltire le procedure delle cause, di chiarire la sfera d'influenza ecclesiastica, di stabilire un criterio unitario ed egualitario nella trattazione dei casi e di inserire una regolamentazione dei vari gradi d'appello. Tuttavia, il programma di riforma operato da Emanuele Filiberto fu a 360 gradi toccando tutti i campi dell'amministrazione del regno, dalla riforma monetaria a quella giuridica, da quella territoriale a quella finanziaria. Per un maggiore approfondimento cfr. P. MERLIN, *Il Cinquecento* cit., pp. 99-110; E. RICOTTI, *Storia della Monarchia* cit., II, pp. 123-158, pp. 239-243. Ad esempio, per dar più forza al suo operato di riorganizzazione giuridico-amministrativa da un lato e di fortificazione dall'altro scaturita dalla necessità di riorganizzare i territori restituiti dall'occupazione francese dopo la pace di Cateau-Cambrésis, Emanuele Filiberto realizzò, all'interno del suo programma di riforma necessario dopo l'invasione francese, anche una revisione militare basata, da una parte, sulla creazione di un piccolo esercito di professionisti direttamente capitanati dal principe, dall'altra, sulla costituzione di una più ampia *milizia paesana* reclutata tra i sudditi di sesso maschile compresi tra i diciotto e i cinquant'anni ingaggiati all'interno delle singole comunità ed equipaggiati a proprie spese. Per invogliare la popolazione, Emanuele Filiberto, prometteva e stabiliva particolari privilegi a coloro che avessero deciso di farne parte: esenzione dagli uffici municipali, dalle imposte straordinarie, da tutele, da alloggi militari, da torture salvo casi di delitti feroci, giustizia particolare, autorizzazione a portare armi di ogni genere e a cacciare con l'archibugio, protezione speciale del Principe, immunità dal carcere in caso di debiti e dalla cessione forzata dei beni. Per riordinare, invece, le fila dei capitani conferiva molti gradi alla primaria nobiltà del paese sortendo così il duplice effetto di renderla fidata e di conferire autorità alla nuova milizia. La preparazione di un simile esercito fu, tuttavia, lenta e macchinosa e si affermò solo a partire dal regno di Carlo Emanuele I, cioè tra il 1580 ed il 1630. La novità di tale apparato consisteva, in pratica, nell'assetto nazionale che al nuovo esercito sabaudo era stato conferito dal principe e che rappresenta uno dei fattori che determinarono il passaggio dallo stato feudale a quello moderno. P. MERLIN, *Il Cinquecento* cit., pp. 75-79; M. CASSIOLI, *Alla periferia* cit., pp. 194-195; E. RICOTTI, *Storia della Monarchia* cit., II, pp. 131-133.

<sup>15</sup> P. MERLIN, *Il Cinquecento* cit., pp. 103-105, 120-121; M. CASSIOLI, *Alla periferia* cit., p. 194.

Gli statuti di Rocchetta<sup>16</sup> hanno, appunto, una datazione compresa tra gli anni 1516 e 1584<sup>17</sup>, periodo in cui per tutti i territori soggetti al Ducato sabauda erano in atto tentativi di riorganizzazione. La redazione dei capitoli, tuttavia, non segue un ordine cronologico, laddove troviamo articoli che, ad esempio, riportano la data del 1569 prima di quelli del 1568. Non esiste, inoltre, una suddivisione tematica degli argomenti<sup>18</sup>.

Il manoscritto inedito<sup>19</sup> che contiene gli statuti consta di 7 fascicoli di diversa entità, cuciti insieme con spago, del formato di cm. 20,5 x 29,5. I documenti compresi nel manoscritto hanno una datazione che va dal 1516 fino a metà Ottocento e sono relativi, per la maggior parte, ad atti e decreti comunali. La grafia dello statuto risulta

---

<sup>16</sup> L'unica copia manoscritta esistente finora conosciuta è stata ritrovata fortunosamente nel 2003 e mi è stata consegnata personalmente al fine di operarne una trascrizione. Purtroppo, l'Archivio Comunale di Rocchetta non fornisce materiale di nessun genere relativo a raccolte o atti del Comune di epoca medievale o moderna a causa di un incendio avvenuto nel 1945 durante la II Guerra Mondiale. Anche l'Archivio della Parrocchia di S. Stefano, chiesa patronale del paese, non offre elementi che a partire dalla fine del XVII secolo. Per quanto riguarda lo studio delle fonti statutarie ed in particolare liguri si rimanda alla lettura di G. ROSSI, *Gli Statuti della Liguria*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XIV (1878); L. MANZONI, *Bibliografia statutaria e storica italiana*, Bologna 1876; L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, Torino 1907. Più recentemente si segnala: *Repertorio degli statuti della Liguria (XII-XVIII secc.)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, XIX).

<sup>17</sup> In realtà l'ultimo documento è datato 1767 ma si tratta di un unico decreto inserito tardivamente e sicuramente da un'altra mano.

<sup>18</sup> Per facilitare la lettura degli statuti si è voluto dare un ordine numerico progressivo relativo alla posizione del testo dell'articolo all'interno della raccolta. Per quanto riguarda le datazioni contenute nei decreti: Capitolo 1 datato 15 giugno 1516, indizione 4°, redatto nella «Casa Nova della Confraria di Santo Spirito»; capitolo 58 datato 31 dicembre 1521, indizione 9°, redatto in Piazza della Colla; nel capitolo 59 si fa riferimento alla datazione del capitolo precedente; capitolo 60 datato 3 aprile 1521, indizione 9°; capitolo 62 datato 1 dicembre 1521, redatto nella «Casa degli Batui»; capitolo 63 datato 27 luglio 1522; capitolo 65 datato 18 ottobre 1569; capitolo 68 datato 24 febbraio 1566; capitolo 69 datato 27 maggio 1568; capitolo 79 datato 29 ottobre 1582; capitolo 85 datato domenica 8 maggio 1583; capitolo 85 bis datato 8 dicembre 1584; capitolo 95 datato 27 settembre 1767.

<sup>19</sup> È in fase di pubblicazione il testo degli Statuti di Rocchetta Nervina (IM), presso la Casa Editrice Philobiblon - Ventimiglia.

essere sempre la stessa, variando per quanto riguarda gli altri atti più tardi contenuti nel resto del manoscritto. La numerazione dello statuto arriva fino a pagina 82 e non è comprensiva dell'indice che occupa, invece, lo spazio di due fogli ed è posto in apertura dell'intero manoscritto. Il resto delle delibere più tarde non è numerato. In questa sede verrà presa in considerazione la sola parte relativa alla normativa statutaria del XVI-XVII secolo, comunque ben definita rispetto agli altri atti.

L'*incipit* di ogni capitolo, se per la maggior parte dei casi mantiene la formula *Ancora hanno statuito et ordinato*, in molti altri suggerisce l'idea di un innesto posteriore presentando l'articolo a cominciare dalla datazione, dal luogo di redazione e dall'elenco dei componenti del consiglio comprensivi di *sindaci e bailo*.

La lingua è un volgare impregnato di termini latini curialeschi e fortissime presenze dialettali. È interessante notare come molti termini relativi alla vita materiale quotidiana, riportati negli statuti, sono riscontrabili, ancora oggi, nella parlata locale. Per quanto riguarda la forma scritta dei capitoli, si evince, dietro la stesura, un redattore di media cultura legato fortemente al territorio. Moltissimi sono i termini latini dialettizzati. Viene preferita, infatti, la lingua italiana a quella latina e quella dialettale a quella italiana. A poco valgono le rade e non metodiche formule di abbreviatura latina e gli sparsi segni tachigrafici inseriti qui e là nel manoscritto. Essendo questo documento con molta probabilità una copia settecentesca di atti registrati antecedentemente, non è possibile sapere se la lingua originale dei decreti fosse la medesima o sia stata variata dal redattore. Certo sarebbe non poca cosa avere a disposizione più esemplari del testo, magari di epoche differenti, per poter mettere a confronto scrittura e stile. Purtroppo questo proposito non trova soluzione in quanto, ad oggi, non si conoscono altre copie manoscritte.

Il documento statutario comincia senza indicare alcuna titolazione. Come intestazione all'indice si trova solo un'indicazione avente inizio con *Tavola* cui fanno difetto le parti seguenti a causa della perdita cartacea<sup>20</sup>. Le pagine concernenti i titoli non sono comprese nel-

---

<sup>20</sup> Forse proprio perché ubicate all'inizio del primo fascicolo, le carte che riportano i titoli dei capitoli sono le più rovinata e le meno leggibili. Il primo foglio in particolare risulta maggiormente danneggiato.

l'enumerazione del manoscritto, tuttavia sembrerebbero provenienti dalla stessa mano di chi ha redatto l'indice e le carte che seguono. Nell'elenco sono comprese le pagine di riferimento di ogni decreto.

Il foglio 1 dello statuto<sup>21</sup> tratta della decisione, presa dai rappresentanti degli uomini del Parlamento il 15 giugno 1516, di concedere la facoltà ed il potere a quattro *Capitulatori*, appositamente eletti, di revisionare e correggere gli statuti precedentemente approvati in *antiquo tempo* dalla corte ducale sabauda. Ci vengono forniti i nomi degli antichi *sindaci*, Oberto Nicolino, Guigliermo Gastaldo e Carlo Toescha, che avevano « contratato [...] cum voluntade e consentimento et Beneplacito de li homini del Parlamento del dicto luogho de la Roccheta della diocesi di Vintimiglia » i capitoli che poi furono confermati dal duca di Savoia. Purtroppo non c'è indicazione né del periodo di utilizzo di tale statuto antico né della data di approvazione da parte della corte<sup>22</sup>. *Sindaci* per l'anno 1516 erano, invece, Lugheto Rondello di Francesco e Dominico Gastaldo di Pietro<sup>23</sup>.

In quasi tutta la raccolta di leggi è stato dato un valore monetario ad infrazioni, furti, violazioni, ecc. che dovevano essere sicuramente evidenti se inserite nel *corpus* legislativo della comunità. Grazie a questo punto di vista è possibile non solo renderci conto dei maggiori illeciti perpetrati ma, insieme alla misura della pena, capire anche l'importanza che venivano assumendo da una parte terreni, boschi e luoghi di attività, dall'altra le norme di comportamento vere e proprie considerate necessarie per la sopravvivenza di una piccola società quale poteva essere quella di Rocchetta a cavallo tra il XVI ed il XVII secolo.

Più difficile, invece, risulta districarsi nel grande affollamento del panorama monetario. Al momento della descrizione della pena, gli

<sup>21</sup> Capitolo 1.

<sup>22</sup> Tuttavia sappiamo che il primo ad avvalersi del titolo di Duca per il territorio della Savoia fu Amedeo VIII (1392-1440) che ottenne il titolo onorifico dall'imperatore. Tale designazione apparteneva già ad alcune zone del dominio, ma dal momento dell'investitura del rappresentante sabaudo questo onore traslò e prese ad includere tutto lo stato transalpino fino al Rodano ed al lago Lemano quando prima ne designava solo una parte. E. RICOTTI, *Storia della Monarchia* cit., I, pp. 33-34.

<sup>23</sup> Capitolo 1: « ... gli onorabili Lugheto Rondello quondam francesco et, Dominico Gastaldo quondam Pietro, sindici del sindicario ... ».

statuti riportano spesso diciture del tipo: «della monetta corrente nel detto luogo della Rochetta» o «soldi di Genova» o altre espressioni che rafforzano ed indicano uno specifico conio. E così troviamo sanzioni espresse in *fiorini*<sup>24</sup> e altre riferite in *soldi* o monete genovesi<sup>25</sup>, tra cui i tagli grossi, ovvero gli *scudi dell'oro del sole*, coniatati a Genova a partire dal 1528 in grande quantità a somiglianza degli omonimi pezzi in corso in altre zone ed ereditati dagli *scudi del sole* fatti emettere dai re francesi a Genova<sup>26</sup>.

### 3. L'amministrazione municipale

L'amministrazione del territorio di Rocchetta si svolgeva in maniera somigliante a quella degli altri centri sottoposti al ducato sabauda

---

<sup>24</sup> L. CIBRARIO, *Della economia politica del medioevo*, II, Torino 1861, p. 202-208. Il *fiorino di Firenze* venne coniato per la prima volta nel 1252, ma la prima apparizione nelle casse dell'Italia subalpina avvenne dopo il 1280. Questa moneta fu subito valutata positivamente e piacque così tanto da venire imitata dalle zecche di molti paesi. A Genova e a Venezia, ad esempio, venne chiamata *genovino ducato* e *fiorino ducato*, a Napoli *fiorino Roberto* e *fiorino della regina*, ad Avignone *ducato di camera*, in Savoia semplicemente *fiorino*. Tuttavia, l'abbondanza di molteplici qualità di fiorini di diversa fattura e peso palesò, fin dal principio del XIV secolo, l'esigenza di una ripartizione tra *fiorini* d'Italia e *fiorini* di Francia e tra *fiorini* di Firenze e tutti gli altri. Vennero definite, quindi, dalla metà del 1300, delle categorie di *fiorini*: ad esempio quelli di Firenze valevano 12 *grossi* e un *obolo*, cioè 12 *grossi* e mezzo; i *fiorini* di buon peso che valevano 12 *grossi* netti; i *fiorini* di piccolo peso, 11 *grossi* e un *obolo*. A cominciare dalla prima metà del XV secolo il *fiorino* di Firenze cominciò, tuttavia, a confondersi con il *ducato* da cui pochissimo differiva e principiò ad essere chiamato *fiorino ducato* od anche *ducato* solamente fino a che, tanto il *ducato* fiorentino, quanto quello veneto ed altri che erano in circolazione presero, infine, il nome di *zecchino*. I duchi di Savoia cominciarono a coniare *ducati* nel 1430 a 24 carati di fino, ma peso e valore variarono con il trascorrere degli anni senza, tuttavia, mai distanziarsi troppo dal valore dell'originale *fiorino* di Firenze.

<sup>25</sup> J. HEERS, *Genova nel Quattrocento. Civiltà mediterranea, grande capitalismo e capitalismo popolare*, Milano 1984, p. 53; A. SAPORI, *La mercatura medievale*, Firenze 1972, pp. 38-39. In linea di principio a Genova si calcolava seguendo un unico sistema monetario: *lira*, *soldo*, *denaro*. Queste monete venivano chiamate *monete di conto*, ma esistevano altri due tipi di grosso taglio: il *ducato d'oro* o *genovino* o *fiorino d'oro* coniato, a Genova, a partire dal 1252 ed il *grosso d'argento*. Ciascuna di queste due monete rappresentava un certo numero di *soldi* che erano, però, variabili nel tempo.

<sup>26</sup> G. PESCE, *Monete genovesi dal 1139 al 1614*, Milano 1963, pp. 66-67; L. CIBRARIO, *Della economia* cit., II, p. 194.

nella contea nizzarda<sup>27</sup>. Purtroppo gli statuti di Rocchetta non sono ricchi di informazione circa la gestione amministrativa e gli individui che svolgevano le funzioni di governo, ma rappresentano piuttosto uno spaccato di vita quotidiana basata prevalentemente sull'attività agricola e comprensiva, quindi, di tutti coloro che partecipavano attivamente a tale occupazione.

Il rappresentante dello Stato era, come per altri territori sabaudi, un *bailo*. Tale ufficiale governativo veniva nominato dal capitano di *Sospello*, ed era dedito all'amministrazione della bassa giustizia<sup>28</sup>. Non solo: riuniva in sé il potere civile e militare e capitanava, in tempo di guerra, le milizie di tutto il *bailado*. Vegliava, inoltre, sulla riscossione dei tributi e delle taglie, dei servizi, delle entrate demaniali, nonché delle multe e delle confische. Doveva controllare le vie pubbliche ed i ponti e aveva l'obbligo di perseguire e arrestare i rei di delitti, di disturbo dell'ordine pubblico, di offesa al costume e, se l'autorità ecclesiastica lo richiedeva, gli scomunicati. La sua dimora doveva essere nell'antico castello comitale<sup>29</sup>. Pochissime informazioni ci vengono fornite dagli statuti di Rocchetta riguardo questa figura: ci ragguagliano, in realtà, solo sul fatto che aveva facoltà di riunire il parlamento<sup>30</sup> e che a lui si ricorreva, in ultima istanza, per la contestazione delle

---

<sup>27</sup> M. CASSIOLI, *Pigna e Buggio nel XVI secolo. Economia, società, istituzioni attraverso gli statuti comunali ed altre fonti inedite*, in « Intemelion », 6 (2000), p. 53; R. LATOUCHE, *Histoire du Comté de Nice*, Paris 1932, pp. 132-134. L'organizzazione dei comuni della contea di Nizza comprendeva solitamente due o tre sindaci incaricati della gestione della comunità coadiuvati da un consiglio di entità variabile. Gli uomini del paese partecipavano alle sedute del parlamento cittadino che di solito si riuniva nelle piazze pubbliche. Le finanze erano tenute sotto controllo da funzionari addetti: tesorieri e auditori dei conti. I campari fornivano un servizio di controllo nelle zone rurali, verificatori supervisionavano l'equità di ogni peso e misura utilizzata nel centro abitativo. L'amministrazione regolava le importazioni e le esportazioni, i prezzi di vendita dei generi alimentari e metteva all'asta, ogni anno, l'ovile, la panetteria e la rivendita del vino.

<sup>28</sup> Cfr. M. CASSIOLI, *Pigna e Buggio* cit., pp.45-46; E. RICOTTI, *Storia della Monarchia* cit., I, pp. 63-66; G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze 1881, p. 78. Tutte le cariche amministrative di Rocchetta possono venire considerate, senza incorrere in grosse probabilità di errore, simili a quelle di comuni limitrofi compresi nel territorio sabardo.

<sup>29</sup> G. ROSSI, *Storia del Marchesato* cit., p. 81.

<sup>30</sup> Ad esempio, capitolo 58.

stime dei danni fatte dai *campari*<sup>31</sup>. Inoltre, ci forniscono la notizia che la carica, a Rocchetta, era associabile a quella di notaio e scrivano della comunità<sup>32</sup>.

L'alta giustizia doveva, invece, essere esercitata dal *giudice* o *podestà* di *Sospello*<sup>33</sup>. Presso tutte le comunità facenti parte del dominio diretto, i Savoia avevano istituito degli ufficiali nominati appunto *podestà*, *vicario* o più semplicemente *giudice*, che amministravano la giustizia del Principe, sorvegliavano l'operato dei consigli e controllavano la riscossione delle imposte. Emanuele Filiberto fin dal 1560, rinnovando l'ufficio, cercò di uniformare sia la denominazione che le attribuzioni specifiche, per altro molto estese, conferendo l'incarico soltanto a persone esperte in diritto.

Anche per il consiglio cittadino gli statuti fanno difetto. Nulla ci dicono sulle formalità elettive, sulla durata in carica, sulla natura della sua composizione. Sappiamo che questo, a Rocchetta, con tutta probabilità, veniva eletto dal parlamento, assemblea dei capi famiglia e organo che nel 1516 era formato dai *sindaci*, dai *capitulatori*, e da quarantun persone «rappresentanti più delle due parti degli uomini del parlamento Universale del dicto luogho»<sup>34</sup>. Il parlamento veniva riunito in caso di decisioni importanti e congregato a richiesta da *sindaci* e *bailo*<sup>35</sup>, in particolare quando venivano discusse e votate nuove norme da inserire nello statuto o nuovi *bandimenti* sul territorio comunale<sup>36</sup>. Nessun accenno sulla durata in carica dei facenti parte questo gruppo. Il consiglio, invece, doveva venir riunito molto più spesso e presumibilmente era l'effettivo organo di gestione dell'attività amministrativa<sup>37</sup>.

<sup>31</sup> Capitolo 8.

<sup>32</sup> Capitolo 37.

<sup>33</sup> P. MERLIN, *Il Cinquecento* cit., pp. 133-134, 149-150; M. CASSIOLI, *Pigna e Buggio* cit., p. 47. E. RICOTTI, *Storia della Monarchia* cit., I, pp. 69-70. Non esiste, purtroppo, nessuna menzione all'interno dei capitoli dello statuto di Rocchetta circa tale figura.

<sup>34</sup> Capitolo 1. I nomi vengono tutti riportati minuziosamente.

<sup>35</sup> Ad esempio capitolo 58.

<sup>36</sup> Capitolo 85. Si veda anche E. RICOTTI, *Storia della Monarchia* cit., I, p. 72.

<sup>37</sup> E. RICOTTI, *Storia della Monarchia* cit., I, p. 72. In linea di massima nel tessuto amministrativo di un Comune sotto controllo sabauda esistevano due tipi di

A tale ufficio erano, certamente, delegati i *sindaci* o *sindici*<sup>38</sup>. Il compito di questi funzionari era essenzialmente quello di amministrare le finanze del paese. A loro spettava riscuotere crediti e multe, esigere pagamenti e mantenere memoria di ogni transazione avvenuta o ancora da avvenire. La mancata riscossione comportava il pagamento di tasca propria dell'eventuale ammanco. La retribuzione era in parte proporzionale al numero di infrazioni commesse visto che una parte del denaro versato dai cittadini andava direttamente in mano loro. Per ogni *sindaco* era, inoltre, conteggiato uno *scudo* o il *valore in moneta* di uno scudo per il lavoro svolto.

A loro era anche demandato il pagamento diretto di altri ufficiali cittadini, quali ad esempio i *rasperi*, ministri deputati al controllo e alla sorveglianza di pesi e misure della comunità<sup>39</sup>. Costoro dovevano operare ogni anno una verifica generale di ogni peso e misura, darne avviso mediante la *cria*<sup>40</sup> la domenica precedente S. Martino all'uscita del Vespro o della S. Messa e la sera della vigilia di S. Martino in modo che tutti coloro che dovevano certificare i propri pesi e le proprie misure potessero effettuare la verifica l'11 novembre.

Magistrati giudiziari erano i *consoli*<sup>41</sup>. Lo statuto non ci parla di loro se non in maniera indiretta. Tuttavia, sappiamo che dovevano essere in numero di due o tre<sup>42</sup> e che avevano un certo peso politico all'interno dello stesso consiglio se con i *sindaci* ed il *bailo* avevano il potere di

---

consiglio: uno maggiore che deliberava su questioni importanti ed uno minore composto da non più di venti persone che esercitava l'amministrazione quotidiana e aveva facoltà di mettere a spesa fino ad una certa somma convenuta.

<sup>38</sup> Capitolo 3.

<sup>39</sup> Capitolo 72. La paga era di 5 *grossi* ad ufficiale.

<sup>40</sup> Metodo adottato per pubblicizzare messaggi, decisioni, decreti pubblici e quant'altro, consistente nell'annuncio a gran voce tramite un messo apposito che, circolando parecchie volte al giorno, ad ogni angolo del paese informava e ripeteva quanto gli era stato riferito di rendere manifesto.

<sup>41</sup> RICOTTI, *Storia della Monarchia* cit., I, pp. 73-74; N. CALVINI, *Nuovo glossario medievale ligure*, Genova 1984, p. 129.

<sup>42</sup> Il 27 maggio 1568 se ne contano due, Gio. Francesco Gastaldo e Giachelmo Garino (Capitolo 69); l'8 maggio 1583 sono tre, Stefano Pisano, Francesco Gastaldo e Domenico Basso (Capitolo 85).



congregare il parlamento per la discussione di nuovi *bandimenti*<sup>43</sup> o la concessione di licenze per la raccolta di legname<sup>44</sup>.

Il notaio ducale era colui che relazionava ogni atto o decreto sancito dall'amministrazione della comunità. La carica era elettiva ma, per Rocchetta, non se ne conosce la durata. Tra le mansioni annoverate, il notaio aveva l'obbligo di essere sempre presente ai consigli e di accorrere al suono della campana che annunciava il raduno dei preposti all'amministrazione della comunità, sempre munito del materiale necessario per la scrittura. Era tenuto, inoltre, a redigere in bella forma tutti i decreti, stilare e spedire missive della collettività, compilare gli *instrumenta* in caso di richiesta da parte di un cittadino, ascoltare la comunità ed aiutarla nella redazione degli atti. La paga era di 2 *scudi d'oro del sole* da ritirare o a fine anno o in rate di 4 mesi. Alla fine del rapporto di lavoro il notaio restava in carica ancora una giornata per la sistemazione dei conti e degli incartamenti. Il mancato svolgimento di una delle sue funzioni in modo corretto comportava l'obbligo al lavoro gratuito per un periodo determinato<sup>45</sup>.

Mansioni di polizia erano, invece, demandate all'ufficio della *Camparia*, affidato a due o più ufficiali eletti ogni anno dal consiglio o parlamento della comunità<sup>46</sup> che si dividevano la carica di sei mesi in sei mesi. Esistevano, perciò, *campari* invernali e *campari* estivi: i primi rimanevano nel loro ufficio dal primo di maggio fino al primo di novembre, il giorno di Ognissanti; i secondi dal primo di novembre al primo di maggio. Per l'anno 1516 la retribuzione veniva assegnata in misure di frumento. Così ai *campari* estivi toccavano 2 *moturali*<sup>47</sup> e

<sup>43</sup> Capitolo 85.

<sup>44</sup> Capitolo 45.

<sup>45</sup> Capitolo 4.

<sup>46</sup> Capitolo 20.

<sup>47</sup> N. CALVINI, *Nuovo glossario* cit., p. 359. Il *moturale* è una misura di capacità utilizzata in particolar modo per il grano e le olive. In teoria pareggia un 24° di stajo, in pratica varia da luogo a luogo. Per quanto riguarda i pesi e le misure in vigore nell'estremo ponente ligure, questa diversità viene ben evidenziata dalle *Tavole di ragguaglio degli antichi pesi e misure degli Stati di S.M. in Terraferma coi pesi e misure del sistema metrico decimale*, Torino 1849, pp. 112-114. Per quanto concerne il *moturale* o *motulare* nei Comuni di Pigna e Castelvittorio, la misura viene quantificata in 3,325 litri, da cui segue che 1 litro corrisponde a circa 0,300752 *moturali* (si può pre-

mezzo di frumento a fuoco, quelli invernali un *moturale* e mezzo a fuoco<sup>48</sup>. Gli statuti ci permettono di sapere che nel 1568<sup>49</sup> la paga dei *campari* estivi era rappresentata, invece, da 2 *grossi* ciascuno per casa, quella dei *campari* invernali era di 1 *grosso* e due *petachi* ciascuno per casa. Si era passati, cioè, dalla retribuzione in natura a quella in denaro. Per quest'ultimo periodo vengono presi in considerazione anche i tempi di rielezione che per il 1516 mancano: dovevano intercorrere ben 8 anni prima che si potesse riaccedere all'ufficio.

L'incarico prevedeva<sup>50</sup>, in particolar modo, la custodia del territorio campestre e boschivo sia comunitario che privato. Il *camparo* o *campario* rappresentava, in pratica, l'autorità comunale che sorvegliava le proprietà sia collettive che private e che si occupava di coloro che infrangevano le norme relative all'attività agricola o comunque concernenti occupazioni svolte in zone campestri come il taglio degli alberi, la canalizzazione delle acque irrigue, il pascolo, ecc. Era inoltre chiamato a stimare i danni avvenuti nella sua giurisdizione ed aveva l'obbligo di andare a fare la stima presso gli offesi entro due giorni dalla denuncia di questi ultimi all'ufficiale competente. Il mancato estimo entro la data stabilita dava la possibilità al danneggiato di richiedere il saldo al *camparo* in difetto<sup>51</sup>.

Esistevano, tuttavia, altri cittadini atti alla stima di danni nella comunità: gli *stimatori* veri e propri e gli *arbitri* che potevano esigere da 3 *petachi* a 1 *grosso* per ogni sinistro da essi valutato a seconda della zona in cui era stata commessa l'infrazione ed in cui si dovevano recare<sup>52</sup>. Gli statuti suggeriscono l'idea che alla stima degli *arbitri* si ricorresse in caso in cui non si fosse soddisfatti di quella eseguita dai *campari* ed attraverso modalità codificate si potesse giungere anche, in

---

supporre che la misura di capacità considerata a Rocchetta, visti i forti legami politici, sia da ricondurre a quella valida a Pigna e Catelvitto). Nella maggior parte della provincia di San Remo, però, 1 *moturale* valeva 5,500 litri, a Ceriana addirittura 6,125 litri, a Baiardo 2,125 litri, a Taggia, Bussana e Castellaro 3,333333 litri.

<sup>48</sup> Capitolo 22.

<sup>49</sup> Capitolo 69.

<sup>50</sup> Capitolo 20.

<sup>51</sup> Capitolo 24.

<sup>52</sup> Capitolo 7.

ultimo appello, alla stima da parte del *bailo* o dei *consoli*<sup>53</sup>. Gli *arbitri giurati* dovevano, inoltre, segnare il terreno dove fosse necessario costruire nuove vie interpoderali e valutare la necessità di aprire nuovi sentieri<sup>54</sup>.

#### 4. *Il territorio comunale*

Il Comune di Rocchetta, come altri paesi limitrofi, possedeva terreni che locava periodicamente composti da boschi, pascoli o terreni gerbidi e che erano fonte di guadagno per tutta la comunità. Il Comune medievale, in effetti, impostava<sup>55</sup> la sua economia su un sistema agrario costruito sulla rotazione coatta e sullo sfruttamento collettivo del territorio che ogni anno veniva ricontrollato da quattro uomini *dabene*, eletti nella festa di Santo Spirito dai *sindaci* e dai *consiglieri*, ed incaricati di visitare tutti i confini della comunità<sup>56</sup>. I boschi demaniali

<sup>53</sup> Capitolo 8.

<sup>54</sup> Capitolo 51.

<sup>55</sup> B. PALMERO, Territori comunali: una contesa tra Ventimiglia e Dolceacqua (sec. XIII-XVIII), in « Intemelion », 2 (1996), p. 47.

<sup>56</sup> Capitolo 61. La paga di detti uomini era del solo vitto nella pia casa della *Confraria di Santo Spirito*. Le confraternite erano fundamentalmente compagnie di devozione, di pietà e di penitenza che occasionalmente si dedicavano alla carità. Invece di carattere ben diverso erano le *confrarie* dello Spirito Santo, di cui si hanno testimonianze già a partire dalla fine del XII secolo. Erano istituzioni laiche essenzialmente popolari, a cui potevano però aderire ecclesiastici, improntate all'amore fraterno di cui nella mistica medievale lo Spirito Santo era salvaguardia. Potevano essere composte da uomini e donne e si proponevano come scopo principale la solidarietà, la fratellanza, la reciproca difesa, il mutuo soccorso tra i soci e l'assistenza distribuendo aiuti, tra cui pasti e vettovaglie, ai poveri non mendicanti ed allestendo banchetti comuni, tra cui il principale il giorno di Pentecoste. L'elemosina, invece, era basata più sulle entrate regolari dell'associazione che sulle offerte degli associati o dei privati. I primi a figurare tra le file della confraternita dovevano certamente essere i più facoltosi del paese e il contributo annuo da presentare in agosto era di cereali, grano, avena e segale e in ottobre una certa quantità di vino e castagne. Coloro che guidavano la contraria erano chiamati *priori*, poi esistevano dei *massari* che avevano il compito di custodire il denaro e dei magazzinieri per la conservazione dei prodotti. Del denaro raccolto si faceva elemosina, dei prodotti si operava la distribuzione durante i banchetti. Tuttavia pare che verso la fine del XIV secolo questo spirito di caritatevole fratellanza andò deteriorandosi. È comunque possibile trovare questo tipo di associazione un po' dovunque, in centri sia grandi che piccoli. G. ROSSI, *Storia del Marchesato* cit., p. 67; A.M. NADA PATRONE - G. AIRALDI, *Comuni e signorie nell'Italia set-*

costituivano una risorsa di legname e di approvvigionamento alimentare sia per uomini che animali. I pascoli comunali erano soggetti per un periodo allo sfruttamento gratuito da parte degli abitanti del luogo e per gran parte dell'anno erano ceduti in affitto ai pastori dietro il pagamento di un canone. Il gerbido o meglio "terra incolta produttiva", costituiva una riserva di terra arativa o di pascolo atta allo sfruttamento da parte dei cittadini a seconda delle circostanze.

La *bandita*<sup>57</sup>, invece, era una zona ad uso collettivo costituita da pascoli, gerbido e bosco al cui interno però potevano coesistere proprietà degli abitanti del luogo con le loro colture private. Sulla *bandita*, il Comune poteva esercitare la sua giurisdizione facendola utilizzare in modo transitorio, ma era previsto che in determinati periodi dell'anno si concedesse a titolo gratuito l'uso di queste terre ai residenti. Perciò, nel caso di eventuali transazioni dei beni comunali, l'oggetto di vendita era rappresentato dall'intera superficie della *bandita*, indivisibile per natura giuridica, ma l'uso da parte del *bandiota* del terreno acquisito, sarebbe stato in permanente comproprietà con il Comune e gli abitanti del paese che continuavano ad essere possessori dei fondi compresi nella *bandita*. Questo tipo di protezione che veniva imposta a determinati territori, in fin dei conti, poteva diventare un affare per il Comune che traeva profitto dall'eventuale vendita senza tuttavia

---

*tentrionale: il Piemonte e la Liguria*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. GALASSO, V, Torino 1986, pp. 232-235.

<sup>57</sup> Capitolo 71. N. CALVINI, *Nuovo glossario cit.*, p. 56; G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio cit.*, p. 89; L. GUINOT, *Des droits de Bandite dans la Comté de Nice. Histoire, jurisprudence, opportunité de leur extinction*, Nice 1884, pp. 4-9, 98-104. Il termine deriva dal nome latino *bannum* da dove proviene la locuzione provenzale *bandida* o *bandia*, da cui *bandita*, cioè, in origine, alpeggio riservato a persone specifiche aventi legittimi diritti su un territorio nettamente delimitato. Questi diritti furono, come ben si può capire, causa di lunghe e feroci liti in quasi tutte le città e terre liguri. Spesso il Comune, quando ne era proprietario, tutelava questi territori in modo particolare per poterli affittare a privati o cederli in cambio di eventuali debiti della comunità verso signori o feudatari. Un esempio è il caso di Sospel. Con atto del 27 gennaio 1548 il duca di Savoia, sotto richiesta della stessa comunità, autorizzava la cittadina a riscattare i diritti feudali che gravavano sul suo territorio. Il riscatto venne fissato in 45.000 lire del Piemonte e ne facevano parte sicuramente alcune delle *bandite* comuni. L. GUINOT, *Des droits cit.*, pp. 61-64. Anche Breil fu obbligata ad alienare le proprie *bandite*, quando nel 1635, dopo che la zona venne colpita dalla peste, si ritrovò indebitata per la somma considerevole di 19.239 ducati. *Ibidem*, pp. 79-80.

perdere i suoi diritti e quelli della comunità, ma soprattutto garantiva alla zona in questione una sorta di tutela temporanea dal pericoloso sfruttamento cui poteva andare incontro a causa di un utilizzo esasperato da parte degli abitanti. In questo modo il territorio boschivo, gerbido o da pascolo racchiuso nei confini della *bandita* aveva la possibilità di rinnovarsi grazie ai divieti di taglio, di pascolo, di raccolta o di coltura che vi venivano temporaneamente o stabilmente applicati. In ragione di ciò, le leggi e le sanzioni che garantivano i terreni posti sotto *bandita* dal Comune erano, in ogni settore, solitamente più severe rispetto a quelle relative a terreni privati.

Il Comune di Rocchetta possedeva parecchie zone *bandite*. All'interno dello statuto compaiono anche nuovi atti di *bandimento*, come ad esempio quello relativo al bosco dei *Colari alli draghi*, datato 8 maggio 1583, in cui vengono incaricati *Pietro Novella* e *Giacomin Rondello* di costituire i confini della nuova *bandita* con i relativi divieti<sup>58</sup>.

La normativa che tutelava il gerbido<sup>59</sup>, invece, ne permetteva la coltivazione dopo almeno dieci anni di riposo del terreno. Una volta segnati i campi e messi a coltura, i proprietari temporanei potevano tenerli a vita e gli eredi mantenerli per non più di due anni dalla morte dei primi assegnatari.

Il Comune possedeva, inoltre, dei campi detti *levareschi*, affittabili ogni tre anni<sup>60</sup>. La fruizione cominciava dal 1 febbraio fino al 30 giugno del terzo anno ed il beneficiario non poteva avere o possedere temporaneamente altri terreni di proprietà del Comune per lo meno fino al termine della semina di quel campo *levaresco*. L'assegnazione del campo avveniva il primo febbraio: chiunque si fosse trovato fisicamente su quel campo prima dell'ora terza diventava automaticamente locatario. Nel caso in cui avessero ad esserci più persone, o si trovava un accordo o si procedeva al sorteggio.

<sup>58</sup> Capitolo 85.

<sup>59</sup> Capitolo 42. La pena per le infrazioni era stabilita in 10 *libre* della moneta corrente. Solo i maggiori di 12-15 anni (lo statuto non è chiaro su questo punto) potevano prendere in locazione tali campi. M. MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'Alto-Medioevo*, Napoli 1979, pp. 47-48. Si tratta dell'incolto prativo o pascolo magro. Per quanto riguarda i diritti e l'uso dell'incolto cfr. *Ibidem*, pp. 82-97.

<sup>60</sup> Capitolo 64. La pena per eventuali infrazioni era di 10 *lire* della moneta del luogo più la comparizione davanti alla giustizia entro tre giorni dall'accaduto.

Anche il bosco era oggetto di locazione, tuttavia a noi non resta traccia diretta delle transazioni. Quello che ci rimane è una dettagliata ricostruzione dei confini relativi a *bandite* o boschi di particolare importanza di cui ancora oggi è possibile riconoscere i toponimi, comprensive di vie anch'esse accuratamente riportate con la loro ampiezza e il loro dipanarsi lungo tutto il territorio di Rocchetta e oltre<sup>61</sup>. Ed è proprio su questo punto che lo statuto insiste: la conservazione e la tutela di questi spazi forestali con le loro vie d'accesso con particolare riguardo per quel territorio che costituiva un bene comune e perciò fruibile da ogni componente della comunità. La legislazione sui danni e furti riguardanti l'ambito agrario e boschivo è, in effetti, molto dettagliata, cosa che ci fa comprendere quanto ampio dovesse essere il problema e quanto strettamente legato alla sopravvivenza dell'intera collettività, in special modo per ciò che riguardava l'alimentazione e che era collegato alla cura e all'utilizzo del bosco.

Il divieto assoluto senza apposita licenza era sancito per il taglio delle querce<sup>62</sup>. Il taglio di altri tipi di alberi variava sia dalla tipologia dell'esemplare, sia, soprattutto, dall'ubicazione del terreno. Era vietato altresì rubare ginestra o erbe selvatiche<sup>63</sup>, i pali per i vigneti<sup>64</sup> e le canne per gli orti<sup>65</sup>, i fasci di legna destinati alle fornaci per la cottura di mattoni, tegole e calce<sup>66</sup>, i travi e tutti i materiali di legno atti alla costruzione di edifici<sup>67</sup>.

Per quanto riguardava il pascolo le restrizioni erano abbastanza rigide. C'era chiaramente l'urgenza di salvaguardare le terre comuni dal transito di bestiame e, soprattutto, dal morso dei caprini, capaci di

<sup>61</sup> In particolare nei capitoli 49 e 50.

<sup>62</sup> Capitolo 56, 83.

<sup>63</sup> Capitolo 37. Pena 2 *soldi* e mezzo per il *bando*, 2 *soldi* e mezzo per l'*emenda* ed in più il danno.

<sup>64</sup> J.L. GAULIN, *Tra silvaticus e domesticus: il bosco nella trattatistica medievale*, in *Il bosco nel medioevo*, a cura di B. ANDREOLLI - M. MONTANARI, Bologna 1990, p. 88. I legni più utilizzati erano il castagno a cui si aggiunge la canna, un tipo di salice (il videtto) ed anche il frassino. La ginestra serviva come laccio.

<sup>65</sup> Capitolo 16. Pena 5 *soldi* di Genova più il doppio del danno.

<sup>66</sup> Capitolo 14. Pena 5 *soldi* di Genova per fascio e per volta più la restituzione della legna entro 3 giorni.

<sup>67</sup> Capitolo 15.

stroncare il riprodursi di qualsiasi germoglio<sup>68</sup>, alterando addirittura, nel corso del tempo, la macchia mediterranea<sup>69</sup>.

Su tutte le *bandite* della comunità vigeva il divieto di pascolo, pena la multa di 6 *grossi* ogni gregge<sup>70</sup>. In alcune, tuttavia, era possibile farlo praticare dal 26 di maggio al 30 di novembre<sup>71</sup>, giorno di S. Andrea, periodo solitamente denominato di pascolo estivo<sup>72</sup>. Questi cicli scanditi da calendari permettevano a prati e boschi di operare un ciclo generativo necessario alla protezione delle risorse collettive e le autorità controllavano che fosse rispettato, preoccupate che una densità elevata di bestiame potesse compromettere la conservazione del manto boschivo. Infatti bosco e incolti rappresentavano il luogo ideale per il pascolo brado, in particolar modo per i maiali, che trovavano ghiande e faggiòle, ma anche per bovini, ovini ed equini<sup>73</sup>.

Nelle terre *agregate*, invece, il divieto al pascolo scattava dal 3 marzo al 30 di novembre, ma fino al 20 di giugno, quando le bestie si trovavano nei campi per letamare, il proprietario del gregge si faceva

---

<sup>68</sup> B. PALMERO, *Territori comunali* cit., p. 52.

<sup>69</sup> Cfr. E. SERENI, *Terra nuova e buoi rossi*, Torino 1981, pp. 3-4, 40 e sgg. La tesi del Sereni chiarisce che l'utilizzo del debbio, cioè « dell'abbruciamento del bosco e del sottobosco o, rispettivamente, della vegetazione arbustiva e della cotica erbosa, a fini della riduzione a coltura o della fertilizzazione di un dato appezzamento », accresciuto dal sovraccarico pascolativo, in special modo quello del bestiame caprino, avrebbe portato alla perdita di alcune specie come, ad esempio il leccio, molto meno resistenti sia al fuoco che al morso del bestiame, rispetto a specie tipo il pino la cui capacità di resistenza risulta essere molto maggiore. Nella lunga durata, questo processo avrebbe, perciò, modificato la composizione della macchia mediterranea caratterizzandosi in un processo che da una presenza massiccia di lecci, corbezzoli e lentischi, avrebbe portato ad una degradazione di tali specie alla sola funzione di sottobosco di una nuova associazione vegetale, il pino.

<sup>70</sup> Capitolo 82.

<sup>71</sup> Capitolo 94. Il capitolo è riconducibile al periodo intorno al 1584. La pena per i trasgressori era di 4 *lire* ogni volta. Negli altri periodi era possibile portarci esclusivamente buoi da lavoro e bestie legate. Nel caso ve ne fossero di slegate la multa era di 5 *soldi*. Lo statuto indica chiaramente i confini entro i quali era possibile far pascolare il bestiame. In questo capitolo si parla, inoltre, di *bestie da cancello* di cui, non riesco a farmi un'idea.

<sup>72</sup> L. GUINOT, *Des droits* cit., pp. 4-7.

<sup>73</sup> I. NASO, *Una fonte scritta per la storia forestale nel Medioevo: gli statuti delle comunità piemontesi e la salvaguardia dei boschi*, in *Il bosco nel medioevo* cit., p. 152.

carico, nel caso fosse avvenuto, del solo danno<sup>74</sup>. Anche nelle terre private, soprattutto oliveti e *canapare*, era regolato il periodo per letamare: dal 1 maggio al 24 giugno. In questo periodo il proprietario del terreno poteva esigere solo ed esclusivamente i danni<sup>75</sup>.

Lo statuto ci ragguaglia, inoltre, sullo stretto controllo che il Comune operava sulle sue strade e sulle sue acque, di importanza vitale per la comunità, così anche sull'approvvigionamento alimentare relativo a pane e carne in particolare, sottolineando in questo modo quali fossero le esigenze primarie degli abitanti del luogo di Rocchetta.

---

<sup>74</sup> Capitolo 91. Per le bestie grosse venivano pagati 10 *soldi* e per quelle piccole 5 *soldi* nel caso in cui il gregge fosse stato composto da meno di dieci animali. Sopra i dieci il padrone pagava 4 *lire* per gregge.

<sup>75</sup> Capitolo 90. Altrimenti se il danno era maggiore di 2 *soldi*, fino a dieci animali la multa era di 2 *soldi* a capo, oltre le dieci bestie venivano corrisposte 4 *lire* a gregge.



## APPENDICE

## Indice dei capitoli dello statuto di Rocchetta Nervina

Tavola<sup>76</sup>

1. Ordinanza del parlam[ento ...] <sup>77</sup>	
2. Del Giuramento del Bailo <sup>78</sup>	[...]
3. Capitolo per sindici e campari	[...]
4. Capitolo officio de sindici	[...]
5. Cap. del nottario e suo salari[o ...]	[...]
6. Cap. per pesi e misure	[...]
7. Cap. che non si possa comprare	[...]
8. Cap. dell'officio delli arbitri [et tassa del suo stipendio]	[...]
9. Cap. del tempo racorrendo a [gli Arbitri per parenti agli extimi che haveranno fatto i Campari]	[...]
10. Cap. per tavernari, Gabeloti, ma[celari obligati ...]	[...]
11. Cap. della pena a consiglieri che [recuseranno de intrare nel Consiglio da poi che saranno cittati overo sentiranno sonar la Campana]	[...]
12. Cap. chi scoprirà il secreto del conseq[lio ...]	[...]
13. Cap. acuse a forestieri	fogli [1] <sup>0</sup> <sup>79</sup>

<sup>76</sup> Le pagine su cui sono redatti i titoli dei capitoli mancano della numerazione del foglio che contrassegna invece le carte ove viene riportato il testo dei capitoli. Probabilmente seguivano altre parole dopo il termine *Tavola*, ma il foglio appare privato di una parte a causa della perdita cartacea.

<sup>77</sup> La pagina risulta estremamente deteriorata. Manca tutto il lembo destro fino a circa metà del foglio. È semplice tuttavia ricomporre, in questo caso, il termine *parlamento*. È possibile ricostruire i titoli poiché sono stati riportati dal redattore anche durante la stesura dei testi. All'interno delle parentesi quadre, perciò, verrà inserita, quando necessario e possibile, anche la parte mancante per ovviare alla altrimenti incomprendibilità di gran parte dell'elenco. Per tutti gli altri casi in cui il titolo della rubrica si distanziasse tal titolo dell'indice si riporterà l'intero titolo della rubrica in nota.

<sup>78</sup> In questo caso la frase formulata termina senza mancanze. Infatti, subito dopo la voce *Bailo* compare, prima della lacuna, un tratto di inchiostro posto orizzontalmente che segna il termine dell'enunciato. È presente, in diversa lunghezza, in quasi tutti i titoli delle rubriche elencate.

<sup>79</sup> Manca il primo numero relativo alla pagina. Sicuramente 1.

14. Cap. a chi pigliera pietre arena acampate	fogli 10
15. Cap. a chi renderà legne acampate per fornaci	[fogli] 11
16. Cap. contro chi prenderà legne acampate	fogli 12
17. Cap. contro chi prenderà scarrassecane	fogli 13
18. Cap. contro chi piglierà frutti a altri	fogli 13
19. Cap. a chi prenderà fruti de note	fogli 14
20. Cap. a chi bruscierà cabane	fogli 16
21. Cap. dell'ufficio de Campari <sup>80</sup>	fogli 16
22. Cap. de decti Campari	fogli 18
23. Cap. obligo de detti campari	fogli 19
24. Cap. chi domanderà debiti gia pagati	fogli 21
25. Cap. contra le Bestie <sup>81</sup> grosse	fogli 22
26. Cap. contra le Bestie minute	fogli 22
27. Cap. d'obligo d'acuse alli Campari	fogli 23
28. Cap. di acuse a persone	fogli 24
29. Cap. devono notificarsi li danni	fogli 24
30. Cap. a chi tagliera arb[ori do]mestici <sup>82</sup>	fogli 25
31. [... m]angieranno <sup>83</sup> pagliari	fogli 26
32. [... ...]ari	fogli 27 <sup>84</sup>

<sup>80</sup> Risulta estremamente difficile riuscire a interpretare se la lettera C sia maiuscola o minuscola in inizio di parola. Spesso anche all'interno dello stesso capitolo le lettere iniziali di stessi vocaboli appaiono scritte indifferentemente maiuscole o minuscole.

<sup>81</sup> Il termine *Bestia* compare indifferentemente sia con lettera maiuscola che minuscola. Tuttavia, lungo tutti i capitoli, si può riscontrare una maggioranza di termini con iniziale maiuscola. Fa pensare il fatto che compaiono più voci di animali con lettera maiuscola che nomi propri di persona o di cariche amministrative.

<sup>82</sup> Manca la parte centrale inferiore del foglio. È tuttavia da supporre che la lacuna contenga tali lettere.

<sup>83</sup> Chiaramente manca tutta la parte iniziale, quella sul lato sinistro del foglio, trovandosi detti capitoli sull'altra facciata della prima pagina cui faceva difetto il lato destro del documento. Nel testo il titolo recita « De le Bestie grosse che seranno trovate sopra gli pagliari overo fenieri de altri ».

<sup>84</sup> Il testo recita: « La tassa delle giornate delli Campari se vanno extimare alcun danno ».

33. [... ...]roglià	fogli 27 <sup>85</sup>
34. [... chi piglierà f]eno a pagliari	fogli 28
35. [... ...]ltre altre erbe salvia	fogli 29 <sup>86</sup>
36. Cap. [... r]i <sup>87</sup> e operari	fogli 30
37. Cap. [se alcuno tagliera alcuna rovere overo altri arbori salvatichi in te]rre d'altri	fogli 32
38. Cap. [Bandimento del Boscho di Campo] Rondo <sup>88</sup>	fogli 33
39. Cap. de[...] del Commune <sup>89</sup>	fogli 34
40. Cap. [...] chi li pigliera fruti	fogli 35 <sup>90</sup>
41. Cap. [...]cinali e beveragi	fogli 35 <sup>91</sup>
42. Cap. pa[...] terre d'altri ____	fogli 36 <sup>92</sup>
43. Cap. contro [...]i de Bestie	fogli 38 <sup>93</sup>
44. Cap. cont[ra ogni uno che estra]rà legnami	fogli 39
45. Cap. cont[ra gli cani]	fogli 39
46. Cap. obbligo de Campari Novi	fogli 40
47. Cap. delle acuse a figlioli adolescenti	fogli 40
48. Cap. delli esiti vicinali	fogli 4[1]
49. Cap. chi non averà esiti particolari	fogli 45

---

<sup>85</sup> Dal testo: « Che gli danni dacti in Broglia non possano esigersi insino al tempo di racogliè detto fructo ».

<sup>86</sup> Dal testo: « Contra quelli che coglieranno et taglieranno herba selvaticha cioè ginestra multa in terre proprie de altri ».

<sup>87</sup> Una striscia di carta sul lato sinistro del foglio ci permette di visualizzare, purtroppo, solamente il termine *Capitolo*. Il resto della parte centrale continua ad essere una lacuna. Nel testo: « Se alcuno famiglio logato lasciera la sua opera o altri qualsivoglia operari a salario overo a Giornate overo operante nelle proprie case ».

<sup>88</sup> Probabilmente si riferisce ad una zona del territorio di Rocchetta denominata *Campo Rotondo*.

<sup>89</sup> Dal testo: « Ordinatione sopra gli campi gerbi nella terra della detta Comunità ».

<sup>90</sup> Manca la pagina del testo all'interno dello statuto.

<sup>91</sup> *Ibidem*.

<sup>92</sup> *Ibidem*.

<sup>93</sup> Nel testo: « Contra gli famiglio che guardano bestie per suoi maestri ».

50. Cap. se alcuno amassera alcuna bestia	fogli 46
51. Cap. del modo di estimar danni	fogli 46
52. Cap. contro le bestie che passeranno per le mie <sup>94</sup>	fogli 47
53. Cap. del termine di pagar li debiti confe[...]i	fogli 47
54. Cap. a chi tagliera rovere nelle terre Comuni	fogli 48
55. Cap. obbligo de Campari	fogli 49
56. Cap. che li porci non possano andar per le strade <sup>95</sup>	fogli 52
57. Cap. del Giuramento	fogli 52
58. Cap. per la revisione de termini	fogli 52
59. Cap. delli campi comuni	fogli 53
60. Cap. delli campi leveraschi	fogli 55
61. Cap. sopra li esiti	fogli 57
62. Cap. contro quelli taglieranno sotto le mie <sup>96</sup>	fogli 59
63. Cap. del danno delli [ar]bori di noixe	fogli 60
64. Cap. di quello devono havere li Campari	fogli 60
65. Cap. del Bandimento del Boscho della Castagna	fogli 61
66. Cap. contro chi piglierà frutti a altri	fogli 62
67. Cap. contro chi piglierà ortaglie ad altri	fogli 63
68. Cap. per li ministri o sia rasperi	fogli 64
69. Cap. per legnami	fogli 65
70. Cap. delli devensi o sia terre vietate	fogli 66
71. Cap. contro quelli che lavoreranno sotto le strade	fogli 67
72. fontana del Giacasso et altre	fogli 67
73. della foixe	fogli 67
74. Cap. delli danni che si debano notificare infra tre giorni	fogli 67
75. Cap. che non si deba buttar sporcitie per le strade	fogli 68

<sup>94</sup> *Le mie* scritto sopra rigo.

<sup>95</sup> *Strade* scritto sopra rigo. È da notare che la *s* iniziale del termine è redatta come un sigma greco, così come per la tradizione dei documenti medievali.

<sup>96</sup> Il titolo termina così.

76. Cap. accuse alle Bestie minute	fogli 68
77. Cap. contro chi pascerà sopra le Bandite	fogli 69
78. Cap. che non si possa tagliar rovere altri arberi	fogli 70
79. Cap. che non si possa vendere carne ne pane senza licenza del macelaro e Gabeloto	fogli 70
80. Cap. del boscho delli Draghi	fogli 72
81. Cap. contro chi taglierà abei e larzi in terre comu <sup>97</sup>	fogli 74
82. Cap. Buoschi banditi	fogli 74
83. Cap. contro a chi darà tossico nelle fiumare	fogli 76
84. Cap. contro danni maneschi	fogli 76
85. Cap. che non possa andare Bestie alcune nel oliveto e canapare <sup>98</sup>	fogli 77
86. Cap. terre agregate d'arbori domestici	fogli 78
87. Cap. del tempo per far estimar e pagar danni	fogli 78
88. Cap. Buoschi derixi Banditi	fogli 79
89. Cap. contro chi farà rusca in terra commune	fogli 80
90. Cap. de confini per li bestiami	fogli 80
91. Cap. contro chi passerà nelle terre d'altri	fogli 81

---

<sup>97</sup> Il termine manca chiaramente delle lettere *ni*.

<sup>98</sup> L'ultima parola di difficile lettura si trova scritta sopra rigo insieme alla congiunzione *e*.

# INDICE

## Studi

MARIO ASCHERI, <i>I conti di Ventimiglia e le origini del Comune di Ventimiglia</i>	5
FEDERICA NATTA, <i>Per un'iconografia infernale del Ponente ligure alla fine del Quattrocento</i>	25
SIMONA CIURLO, <i>Rocchetta Nervina nel XVI secolo. Studio della società e delle sue istituzioni attraverso gli statuti comunali</i>	85
BEATRICE PALMERO, <i>I Doria di Dolceacqua e la valle Nervia. Il radicamento territoriale di un'antica signoria (1550-1715)</i>	111
FRANCK VIGLIANI, <i>Genealogia dei Doria di Dolceacqua</i>	147
EMANUELA DHO, <i>Il monastero di Sant'Antonio Abate a Ventimiglia: apparati decorativi e scelte iconografiche</i>	177
VALENTINA ZUNINO, <i>Sacre effigi</i>	205
ALESSANDRO GIACOBBE, <i>A me le Guardie !? U Carabinè di Camporosso è un granatiere...</i>	225

## Archivio della memoria

LUIGINO MACCARIO, <i>La Pasqua intemelia</i>	241
--	-----

## Cronache e strumenti

FULVIO CERVINI, <i>La memoria indebolita. Strumenti legislativi e questioni di metodo per tutelare e studiare luoghi e vestigia delle guerre mondiali</i>	251
GIUSEPPE PALMERO, <i>A Pigna "l'acqua racconta"</i>	279
GIUSEPPE PALMERO, <i>"Mentone alla fine del Medioevo"</i>	281

*finito di stampare  
nel 2004  
brigati glauco  
via isocorte, 15  
tel. 010714535  
16164 genova-pontedecimo*